

Tutela degli iscritti

L'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO È CUMULABILE CON IL TRATTAMENTO DI PRIVILEGIO?

Con l'aumento della speranza di vita è inevitabile e fisiologico, salvo rarissimi casi, ricorrere alla badante e quindi all'accompagnamento.

La Presidente della B.C.E., Christine Lagarde, si è così espressa: “Gli anziani vivono troppo e sono un pericolo per l'economia mondiale.”

Va da sé la domanda è una di quelle ricorrenti. La risposta è affermativa.

Vediamo il perché.

Preliminarmente va precisato che trattasi di due istituti assolutamente distinti e si traducono in trattamenti economici con diverse finalità.

L'indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale di solidarietà che può essere erogato alle persone che non possono compiere gli atti quotidiani della vita, non deambulanti, che hanno bisogno di assistenza continuativa e che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese.

Il trattamento di privilegio ha, invece, carattere reddituale ed è un riconoscimento disgiunto dalla ridotta capacità lavorativa ma strettamente connesso a cause o concause di servizio che hanno provocato un danno fisico di natura permanente.

L'indennità di accompagnamento è esente dall'IRPEF. Al contrario, la percentuale di privilegio purtroppo, ancora no.

Istituita con legge 11 febbraio 1980 n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), richiede come presupposto l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti di vita quotidiana. La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro con sentenza n. 3228 in data 3.4.1999 ha affermato che essa deve comportare un difetto di autosufficienza grave di deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata nello spazio e nel tempo tale da essere fonte di un grave pericolo rappresentato da un incombente e concreta possibilità di caduta e da richiedere quindi il permanente aiuto di un accompagnatore.

Requisiti necessari:

- essere stato riconosciuto invalido civile con percentuale del 100% con impossibilità di deambulazione senza l'aiuto di un accompagnatore oppure con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti di vita quotidiana;
- non essere ricoverato gratuitamente in un istituto per motivi riabilitativi;
- non ci sono limiti di età né limiti di reddito;

L'importo mensile è di € 520,00 per dodici mensilità. Per i ciechi assoluti l'importo è maggiorato a € 921,13 mensili. Governo permettendo l'indennità è soggetta a perequazione annuale.

Compete anche a soggetti sottoposti a chemioterapia o altre terapie in regime di day hospital che non possono recarsi da soli all'ospedale (Cass. 1377/2003). Nonché alle persone affette da Alzheimer e dalla sindrome di Down. Alle persone affette da epilessia.

L'indennità non compete se l'assistenza non ha carattere continuo ma è finalizzata ad una emergenza temporanea.

Gli interessati devono comprovare la sussistenza del diritto presentando annualmente, entro il 31 marzo, una dichiarazione di responsabilità attestante il requisito di non ricovero in un istituto a titolo gratuito. Tale dichiarazione deve essere compilata a su un modulo che viene recapitato a casa dell'interessato a cura dell'INPS. Va da sé che la dichiarazione di una persona temporaneamente impedita deve essere resa dal coniuge o da un familiare entro il terzo grado o dall'amministratore di sostegno.

Confermo pertanto che, a parere di chi scrive, non sussistono motivi di incompatibilità con il trattamento privilegiato ordinario o di guerra salvo la percezione di altre indennità similari. Tuttavia, nella ipotesi di sussistenza di indennità similari, è possibile optare per il trattamento più favorevole.

Per completezza di informazione si precisa che il riconoscimento dell'indennità si accompagna, di massima, con l'autorizzazione al parcheggio gratuito e riservato previsto per gli invalidi.

Magg. Gen. (c.a.) Vincenzo Ruggieri

.....

Due mogli, un ex marito defunto, una ex badante e una pensione da dividere

Il caso non è isolato.

La badante, rimasta priva del badato perché tolto dal mondo dei vivi, ha chiesto notizie sulla possibilità di essere ricompresa tra gli aventi diritto alla pensione o di una parte di essa, precisando che da "badante" era successivamente divenuta "convivente" con la promessa di un diritto pensionistico.

Va subito chiarito che le coppie conviventi, pur essendo una realtà sociale, non godono delle stesse tutele rispetto a quelle fondate sul tradizionale matrimonio, salvo qualche progressivo riconoscimento da parte di una legislazione frammentaria ed a qualche interpretazione generosa della Magistratura. Va da sé che i legami instaurati tra "conviventi" risultano vincolati solo sul piano morale ed affettivo.

La convivenza purtroppo non dà diritto alla pensione ai superstiti in caso di decesso del convivente titolare di pensione. Anche se la convivenza o il contratto di convivenza presentano le caratteristiche della stabilità, non possono essere paragonati al vincolo matrimoniale (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 461 del 03.11.2000).

La previsione legislativa non prevede una pensione di reversibilità in favore del convivente, poiché la Costituzione come più volte interpretato dalla Corte Costituzionale, impedisce un'assimilazione totale tra il convivente ed il coniuge, cui solo compete la reversibilità, in virtù di un preesistente rapporto giuridico. Convivente e coniuge sono soggetti diversi, che per alcuni limitati aspetti possono essere assimilati l'uno all'altro, ma non per il diritto alla pensione di reversibilità. Tale principio non può essere scardinato nemmeno attraverso l'operazione di interpretazione conforme del diritto interno (nazionale) con quello dell'Unione Europea.

Va da sé che la promessa fatta dal defunto convivente già "badato" di un diritto pensionistico non trova conforto né nella legislazione, né nella dottrina, né nella giurisprudenza.

Il beneficio, si fa per dire, derivante dalla nuova situazione previdenziale, spetta alle due ex mogli e si concretizza nel senso che il 60% della reversibilità della pensione in godimento del defunto va in favore della nuova ripartizione della pensione che deve essere ricalcolata, sia in base alla durata dei rispettivi matrimoni, sia considerando l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche delle due e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16602/17 depositata il 5 luglio.

Alla ex badante, divenuta convivente, in assenza di volontà testamentarie per i beni patrimoniali di proprietà del convivente, spetta solo il diritto alla abitazione, neppure l'uso degli arredi esistenti nella unità abitativa, salvo parere favorevole degli eredi legittimi.

Alla signora ex badante, delusa e sconfortata ho, ovviamente, sconsigliato qualsiasi iniziativa giudiziaria.

V.R.